

Il Filo Rosso

di

Nicola Cioffi

Capitolo I

Una rivoluzione

Venne disposto, con un'articolata legge, che in ogni Tribunale d'Italia dovesse essere allestita una struttura composta da una sala convegni dibattiti con tutte le attrezzature necessarie. In questa struttura si sarebbe dovuto dibattere sulla Amministrazione della Giustizia da parte, esclusivamente, di cittadini, colti e non colti. L'unico obbligo per i conferenzieri e per i partecipanti era quello di non debordare nel tecnicismo. Questo, si sa, è demandato ai politici, agli avvocati, ai magistrati, ai professori nelle università, ai giureconsulti, ai giuristi, ed agli studiosi della materia, e così, dopo non poche querelles tra politici da una parte e magistrati ed accademici dall'altra (quest'ultime due categorie intravedevano un **Tribunale del popolo** che avrebbe potuto ridiscutere le sentenze) si ebbe la legge che, bisogna dirlo, venne quasi subito adottata anche da altre Nazioni. La cosa strabiliante è che queste strutture vennero realizzate nel giro di pochi mesi, così come vennero, sempre in pochi mesi, emessi ed attuati i regolamenti per il loro funzionamento.

Un certo giorno, di pomeriggio inoltrato (queste strutture funzionavano dalle ore 18 in poi).

Giano Della Bella di professione avvocato, soprannominato "collericus", andò nel tribunale da lui praticato, per vedere come e se realmente funzionasse la faccenda. Arrivò in una grande sala semicircolare, in fondo alla quale vi era una postazione attrezzata con più microfoni, un grosso schermo e di lato e di fronte sedie ai lati delle quali vi erano due pulsanti, uno rosso l'altro nero. La sala era semipiena. Ad un certo momento entrò un uomo tra i 30 e 40 anni che si impossessò del microfono ed, avuto il silenzio degli astanti, comunicò di essere, appunto, il gestore del microfono. E spiegò che chiunque, con cravatta o senza, con giacca o senza, ma con abbigliamento sobrio, poteva prenotarsi il microfono: sia per porre un argomento, pigiando il pulsante rosso, sia per discuterlo, pigiando quello nero. Il tutto veniva evidenziato su un ampio monitor che così regolava gli interventi (che non potevano superare i 10 minuti). Il gestore, dopo aver tanto comunicato con poche parole, aggiunse che quanto si sarebbe detto sarebbe stato registrato, vuoi per consegnare ai

richiedenti copia cartacea, vuoi per identificare quelli che si lasciavano andare ad ingiurie, accuse, calunnie, turpiloqui ...

Giano si sedette ed osservò . Il monitor registrava sei richieste di porre argomenti (dimenticavo di dire che gli argomenti proposti dovevano essere inviati al monitor con non più di venti righe). Il Gestore aveva autorizzato quelli non contenenti, l'abbiamo detto, ingiurie e turpiloquio. (Per quelli non autorizzati era previsto un reclamo al Collegio di tre saggi).

Il primo di quelli autorizzati salì sul podio e si presentò. Aveva cinquant'anni, moglie e due figli. Era elettricista, impiegato presso il Comune.

L'Argomento: le leggi sono scritte in italiano. I deputati ed i senatori, cioè circa 900 persone, le leggono, e qui agitò la testa, e poi le dibattono. Esse sono anche precedute dai cosiddetti lavori preparatori . Perché dunque nascono tante interpretazioni, se l'art. 12 delle preleggi è così chiaro?

L'elettricista, che dimostrava di non essere un fesso, avvertì l'esigenza di spiegare: seguo mia figlia che studia giurisprudenza e così mi vengono molte domande specialmente quando, poi, leggo ciò che accade, sempre più spesso, nei nostri tribunali. Così brevemente illustrata la sua domanda si scusò per le sue imprecisioni, ringraziò i partecipanti e ritornò al suo posto per ascoltare i vari interventi.

Le altre domande erano sostanzialmente identiche e provenivano da un medico, da un docente di latino, da un laureato in giurisprudenza, titolare di una concessionaria per la vendita di imbarcazioni da diporto e dirigente di confindustria, da un infermiere professionale e da un ufficiale della polizia di stato. Riassumo l'argomento / domanda. Se la norma, sostanziale o processuale, ben delinea e regola la fattispecie astratta e se il caso concreto è ben inquadrabile, e generalmente lo è, stante la chiarezza della normativa sostanziale e processuale, come può accadere **che la diversità interpretativa della norma e dello stesso fatto** aumenti sempre più, arrivandosi, per questa via , ad imputazioni ed a sentenze "creative" . Fenomeno che investe qualche volta anche le Supreme Corti. Gli interroganti concludevano chiedendo non risposte tecnico – giurisprudenziali e dottrinarie, perché, ritenevano che, attraverso questa via, ogni argomentazione fosse sostenibile e quindi ogni

sentenza potesse essere manomessa da parte di un giudice corrotto (fortunatamente questa della corruzione dei giudici è un fenomeno circoscritto).

Capitolo II

A questo punto, mentre il monitor elencava gli interventori autorizzati, un signore, dall'apparente età di sessant'anni, ben rasato, cravatta firmata, orologio d'oro, modi misurati, voce bassa, *senza essere autorizzato* si impossessò del microfono, disse di appartenere al mondo giudiziario. Non aggiunse altro sul suo lavoro. Riferisco il suo lapidario e duro pensiero: contesto la domanda, ne rilevo l'infondatezza, la genericità e la pretestuosità. Sono domande che presuppongono la totale ignoranza del diritto in genere e dell'impegno e della professionalità dei Magistrati e, senza esagerare, del travaglio interiore, specialmente del giudicante (ma anche del P.M. allorché avvii una indagine) nell'emettere un provvedimento giurisdizionale interlocutorio o definitivo che sia. Si intravede – qui il tono si fece duro - il sempre reiterato tentativo di colpire l'indipendenza del giudice. Professionalità e terzietà per il Magistrato sono premio e cilicio insieme. Per tutta la sua vita. Ciò detto depose il microfono. Non ritornò alla sua sedia ed andò via. Il Gestore si riservò di adottare gli opportuni provvedimenti nei suoi confronti.

Il secondo interventore, *autorizzato*, afferrò il microfono, salutò i presenti, inneggiò alla rivoluzionaria legge che gli ricordava Hide park al tempo della sua frequentazione di un corso di specializzazione in psichiatria, appunto a Londra. Precisò che proprio per l'attività di medico era stato indotto a frequentare il mondo del diritto o, meglio, il mondo giudiziario. Con molto garbo si rammaricò del fatto che il precedente interventore – quello non autorizzato - non avesse affrontato il tema con argomentazioni a supporto delle sue affermazioni. Aggiunse, poi, di essere autore di due trattati e di moltissimi altri scritti su alcune patologie psichiatriche, e di un testo adottato dall'università. Ciò premesso (sto facendo il SUNTO) affermò che il suo testo, i suoi scritti, le sue

perizie, non fossero mai state contestate quanto alla loro comprensione ed ai ragionamenti quali articolati, né dagli allievi, né dai colleghi docenti universitari, né dai giudici, né dagli avvocati, i quali ultimi hanno, invero, spesso ed a seconda della posizione del loro assistito, contestato il risultato, ma mai la chiarezza espositiva, la logicità del ragionamento e la consequenzialità delle conclusioni; e così terminando il suo intervento “stabilì che”, allorquando ciò che si è scritto corrisponde a quanto pensato e voluto, interpretazioni diverse dal senso letterale possono esservi solo di rado . Nell’emanare una legge gli errori tecnici del legislatore, di raccordo e di coordinamento in sede applicativa processuale, per esempio, sono rari. Altra questione è la litigiosità degli umani, acuita, qualche volta, da interessati avvocati. La soluzione del crescente contenzioso civile, ma anche di quello penale, almeno in Italia, sta nel Magistrato. Ed il legislatore deve intervenire in tal senso . A questo punto ringraziò i presenti e ritornò al suo posto.

Raggiunse il podio il Professore di latino – *autorizzato* - il quale, dopo aver salutato i presenti, avvertì l’esigenza di chiarire perché avesse preso la parola. Aveva, infatti, in corso un giudizio di divisione ereditaria – peraltro di modesta entità - con gli eredi di un fratello premorto, giudizio che durava da circa diciotto anni.

Il problema della Giustizia – affermò – nasce con la prima organizzazione sociale. L’istinto umano è quello che è, anche nel giudice. L’hanno affrontato, senza risolverlo , gli egizi, i greci, i romani. Insomma il mondo allora conosciuto; ed a mò di esempio, citò l’istituto della locazione e del trasporto di merci quali regolamentati dagli Illiri. Richiamò l’attenzione sul codice giustiniano e su quello Napoleonico per affermare che i suoi studi – anche attuali - dimostravano la irrisolvibilità della questione Giustizia, semmai questa esista nei termini che appaiono su i giornali di oggi. Egli, orgogliosamente, disse di essere di sinistra e aggiunse che le polemiche in corso “sul potere interpretativo” altro non erano se non il solito tentativo di lobby ben individuabili, con propri alfieri nelle istituzioni, protese a difendere i propri cospicui interessi (e con tono ironico) che non dovevano essere messi in pericolo da una magistratura che non voleva stare al suo posto . Ma quali interpretazioni e sentenze creative!

I magistrati sono seri e non politicizzati . La politica è fuori dalle sentenze. Scienza, coscienza e fatica connotano il Magistrato. Egli ne è certo perché spesso ne discute con amici magistrati e con la figlia architetto, Consulente Tecnico d'Ufficio del Tribunale, ben accreditata per la sua professionalità e tanto allorquando si riuniscono nella sua villa al mare . Deposto il microfono, ringraziò tutti e ritornò alla sua sedia ove sostò solo qualche minuto, dopo di che si allontanò.

Capitolo III

Il quarto oratore, *sempre autorizzato*, di circa cinquant'anni, dai modi decisi, senza giacca e senza cravatta, comunque elegante, dopo un veloce saluto, disse di essere stato, per pochi anni, avvocato, ma visto che non aveva alle spalle uno studio paterno, essendo figlio di un impiegato di un'azienda privata e di una casalinga e visto che la carriera professionale si presentava lunga difficile e non remunerativa non avendo padrini (disse proprio così) si era dato al commercio senza mai abbandonare, del tutto, il mondo giudiziario e quello del diritto, dal quale era affascinato.

Nel merito dell'argomento /domanda egli aveva le idee chiare. Il discorso, però, non poteva essere limitato, sul tema della Giustizia, alle sole problematiche inerenti "l'interpretazione", da parte dei Magistrati in genere, di norme. Infatti il suo bagaglio culturale e specifico, sempre coltivato, la sua attività imprenditoriale, il suo impegno associativo in un comitato ambientalistico, gli davano, pieno e qualificato titolo per interloquire. Ma aveva bisogno di molto tempo per esprimersi compiutamente sulla questione Giustizia in Italia. Infatti per lui, l'interpretazione della norma era una parte – sia pure importante – del pericoloso (così disse) problema della giustizia quale oggi viene amministrata, problema che aveva assorbito e continua ad assorbire il suo tempo libero. Si intravede nel futuro, se non interviene un cambiamento, il governo, di fatto, dei magistrati. Tanto affermò e, nel congedarsi, ringraziò l'uditorio ed anticipò che avrebbe, in seguito, posto un

argomento più generale, contenente, però, tutti i numerosi profili negativi dell'odierna giustizia. Si scusò, poi, per la necessità imprevista, di doversi allontanare.

L'altro interventore, *autorizzato*, infermiere professionale, dipendente di un ospedale pubblico, motivò la sua presenza ed il suo intervento, perché riteneva che tutti i cittadini, di qualsiasi condizione sociale, e qualunque lavoro svolgessero, anche il più umile, dovessero conoscere la Costituzione ed il diritto, nelle elementari nozioni, nonché l'amministrazione della giustizia nei suoi tratti essenziali. Poi aggiunse che, nei tribunali, è scritto che la giustizia è amministrata in nome del popolo italiano, popolo che viene – però – deliberatamente mantenuto alla larga, non essendosi mai provveduto ad istituire materia specifica, a partire dalle scuole elementari e specificò con un sorriso, che non alludeva a corsi universitari .

Auspicò, quindi, una legge, anche questa, in qualche modo, rivoluzionaria, pensando, egli, che l'ignoranza del popolo fosse stata, da qualcuno o da pochi, sempre voluta. Questo qualcuno è sopravvissuto o si reincarna nel corso dei secoli per poter, proficuamente per lui, gestire il potere. Egli- concluse - non era in grado di dire altro su una questione che avrebbe bisogno di una competenza specifica, questione che, però, lo riguardava come dovrebbe riguardare ogni cittadino consapevole.

Salutò il pubblico e comunicò che non avrebbe perso, compatibilmente con il suo orario di servizio, alcuna seduta. Ritornò poi al suo posto.

Capitolo IV

Al podio, infine, si avvicendò – *debitamente autorizzato* - un uomo elegante e dai modi decisi . Era ingegnere aeronautico, lavorava in un industria francese e si era laureato negli anni in cui era ufficiale nella polizia di stato. Aveva quarantacinque anni. Per essersi rifiutato, da poliziotto, di far parte di un sistema trasversale, che egli riteneva tenere in pugno gli italiani, era stato oggetto di

infamanti, varie accuse da parte di un suo potente dirigente e trascinato in tribunale con risibili imputazioni, fatte da alcuni sostituti procuratori della Repubblica che, sistematicamente, si astenevano dall'acquisire prove documentali presso gli uffici di P.S. e prove testimoniali che avrebbero provata la sua innocenza ma, che, nel contempo, avrebbero coinvolto suoi superiori di altissimo grado. Ne sarebbe derivato uno scandalo di notevoli dimensioni.

Le più assurde motivazioni nelle ordinanze di rigetto delle memorie difensive dei suoi legali, da parte del GIP, del GUP, del tribunale del riesame, della Corte di Appello e della Cassazione. Insomma un'attività difensiva a tutto campo, ma non efficace. Un muro impenetrabile. I provvedimenti di rigetto consistevano in decine di pagine, con motivazioni che richiamavano trent'anni di giurisprudenza, di dottrine comparate, nonché Platone, Cicerone, Montesquieu, Rousseau etc.. ed anche taluni sciamani; oppure consistevano in motivazioni criptiche di appena 10 righe. I suoi tre legali, di città diverse, annichiliti, volevano addirittura cancellarsi dai rispettivi albi professionali. Tra l'altro, caso unico, non si era ancora prevenuti ad una sentenza di primo grado e non per rinvii dilatori da parte dei suoi avvocati. Ed allora, per verificare la fondatezza dei suoi pensieri per le strabilianti accuse, ha voluto vedere, da vicino, se fossero fondate certe accuse a taluni magistrati requirenti e giudicanti, di lasciarsi corrompere per danaro o in altro modo per esempio, usando il proprio potere oppure mettendo questo, senza alcuna minima remora, al servizio della propria parte politica per consentirle un agevole sorpasso sulla parte avversaria; ed ancora partecipando a comitati di affari, riducendo la propria attività solo ad inchieste che avrebbero avuto risonanza nazionale ed internazionale, propedeutiche ad un eventuale ingresso in politica; oppure usando il potere fino al mercimonio, talvolta, inerente la nomina degli ausiliari del Giudice, dei consulenti tecnici, dei custodi e dei curatori fallimentari, degli amministratori giudiziari, etc....

Insomma, *prosegue*, ha voluto verificare in quale modo sia nato, si sia consolidato e si sia affinato il potere del Magistrato. Come sia possibile siffatto modo di amministrare la giustizia in Italia. E così il suo secondo lavoro è stato ed è quello di introdursi nell'ordinamento giudiziario e con i codici a portata di mano. Ecco perché qualunque opinione da parte del cittadino sull'interpretazione della

norma e di cui all'art. 12 delle preleggi non può correttamente formarsi se non dopo aver letto, sia pure superficialmente, l'ordinamento giudiziario che è una mirabile articolata giuridica struttura operativa difensiva ed offensiva .

Ciò detto, anch'egli volendo che si arrivasse ad un ampio dibattito con partecipanti, però, edotti e, quindi, preparati, si riservò di inviare al gestore un breve elenco delle norme, almeno quelle più determinanti, che costituivano il sistema, generatore del Potere dei Magistrati. Su queste, lette nel loro complesso, si poteva, poi, pervenire ad opinioni, motivandole .

Spento il microfono tornò al suo posto non senza aver ringraziato la platea che aveva seguito, devo dire, con attenzione il suo intervento. Il gestore, nella riunione successiva, telematicamente - solo così infatti egli operava - comunicò di aver ricevuto dall' ingegnere aeronautico, già ex ufficiale di P.S, una lunga lettera, contenente, con brevi commenti illustrativi, le norme che dovevano essere oggetto del dibattito; il suo ufficio aveva inviato la lettera a tutti i cittadini interessati, di cui aveva l'elenco, e l'aveva anche pubblicata sul sito per ogni altro interessato.

Riporto le parti essenziali della missiva quale pubblicata, iniziando dalla premessa, cioè che esiste un filo rosso che nasce dalla Costituzione del 1948 (ed, ancor prima, dallo statuto Albertino) art. 28, 90, 101,102, 103, 104, 105,106,107,108,109,110, 111, 112 e 113 e poi dalle leggi ordinarie successive e quindi conseguentemente :

- a) non ci sono né dovranno mai esservi giudici straordinari o speciali;
- b) la magistratura costituisce un ordine (non potere) indipendente da ogni altro potere (legislativo ed esecutivo);
- c) Il CSM, presieduto di diritto dal Presidente della Repubblica, è formato per due terzi da Magistrati Ordinari e da questi stessi eletti e per un terzo composto da avvocati e professori universitari in materie giuridiche, nominati dal parlamento. Durano in carica 4 anni e non sono immediatamente rileggibili. E' l'autogoverno dei magistrati e quindi delibera assunzioni, trasferimenti, promozioni, congedi, funzioni, sanzioni disciplinari etc...

d) Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. Essi sono inamovibili e non sono punibili per le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni .

e) Le norme sull'ordinamento giudiziario sono emanate con legge .

f) **Al Ministero della Giustizia spetta l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia .**

g) Il Pubblico Ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale

Tutte queste norme sono finalizzate ad assicurare l'autonomia e l'indipendenza del Magistrato.

Cuore del sistema democratico, è la Corte Costituzionale, composta da quindici Giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalla Suprema Magistratura Ordinaria ed Amministrativa. **I membri della Corte Costituzionale restano in carica nove anni.**

La sentenza /ordinanza emessa spiega efficacia il giorno successivo alla pubblicazione. **Il cittadino non ha accesso diretto alla Corte Costituzionale.** Far dichiarare la incostituzionalità di una norma/legge è possibile – per il cittadino - solo nell'ambito di un processo di cui è parte e sempre che il Giudice innanzi il quale incardinato il giudizio, dichiara la questione sollevata non manifestamente infondata.

I Giudici della corte possono essere rimossi o sospesi soltanto dalla Corte stessa. **Godono della immunità più assoluta nell'esercizio delle funzioni.**

Inoltre la Corte statuisce sui conflitti tra poteri dello Stato, individuando la sfera di attribuzione di ciascun potere, e, sempre in conformità delle disposizioni Costituzionali, sui conflitti tra regioni, nonché tra regioni e Stato ed ancora sulle accuse contro il Presidente della Repubblica. Dunque, abbiamo uno Stato democratico, ed una Carta Costituzionale. In Italia, come in tutti i paesi, democratici e non , la Giustizia è la travata centrale dell'ordinata convivenza civile perché “homo homini lupus”. Attuale più che mai .

Sempre qui da noi il Parlamento fa le leggi; il Governo è il potere esecutivo, i Giudici giudicano.

I procuratori della Repubblica vegliano sull'osservanza delle leggi e perseguono quelli che le violano.

I Giudici, in sede penale, giudicano sulle istanze di parte privata e dei Procuratori della Repubblica.

In sede civile giudicano sulle istanze dei privati e/o delle Istituzioni.

Giudici togati, i Procuratori della Repubblica e sostituti procuratori sono circa 10.000 (diecimila).

I giudici di pace circa 5.000 e quelli onorari circa 1000; essi hanno incarico a termine. **Non sono “togati”** cioè in pianta stabile e vincitori di concorso.

Nel corso degli ultimi decenni, qui, in Italia, a partire dalla “rivoluzione” del 68 si è conosciuto il fenomeno “della supplenza della Magistratura” intesa o meglio, fatta intendere, quale intervento risolutorio di ogni questione in considerazione della inerzia, quando non latitanza, delle istituzioni, e per essere espliciti, dei responsabili delle Istituzioni.

L'invasione di campo, così è stata definita, per il bene dello Stato, ha comportato per i Magistrati un impegno sempre più oneroso, una sempre crescente esposizione, per lo più nel settore penale, e, quindi, veri e reali rischi in termini di vita. Alcuni Magistrati (circa 20) hanno pagato con la vita, altri, quelli più esposti, conducono una esistenza blindata.

Ne è conseguita, per forza di cose, una loro politicizzazione ed un numero rilevante di associazioni private, veri e propri sindacati.

Cercherò di rappresentare – con poche parole – come si è articolata questa forza così come io la definisco.

E' composta da persone colte ed, alcune, molto colte. Sono, anche, molto preparate nel settore nel quale operano. Vero è che sono facilitate, ovviamente, dagli atti che gli avvocati, altrettanto colti e preparati, stilano.

E, dunque, questa forza, per essere tale, deve detenere il sapere. Ciò in primis. Ma non basta. Per poter sempre meglio operare e con incidenza, nella e sulla società, ha dovuto organizzarsi. E si è organizzata.

Queste due legioni di magistrati (prelevando dalla nomenclatura dell'esercito romano) per "amministrare" la Giustizia, nei suoi vari aspetti e settori, hanno avuto in Italia nell'era Repubblicana:

a) Scudi, e sempre in maggior numero nel corso di questi ultimi decenni.

Ma cosa sono gli scudi ? sono, nell'accezione più comune, strutture di rivestimento e protezione. Nel nostro caso: leggi e norme. Ad esempio: **l'ordinamento giudiziario, la legge sulle guarentigie, la legge sulla responsabilità civile e disciplinare, la legge sul Consiglio Superiore della Magistratura, etc**, norme penali e civili, etc... Insomma una serie notevole di norme, qua e là disseminate, a mò di mine antinamico. Tanto per garantire l'indipendenza dei magistrati.

b) Epperò, sempre per una più completa indipendenza, cioè per essere terzi, i Magistrati, oltre alle difese /scudi, hanno avuto anche quelli che io chiamo P.I.C cioè poteri inattaccabili concreti, necessari, si sostiene, per una giurisdizione **terza, effettivamente autonoma ed incidente**.

Ad esempio : la nomina del consulente tecnico, discrezionalmente scelto; la nomina del curatore fallimentare; dell'amministratore giudiziario; dell'esperto; del custode e via dicendo.

La presenza nelle commissioni di esami per l'abilitazione all'avvocatura e **la non presenza degli avvocati nei Consigli Giudiziari in sede di valutazioni della professionalità del Magistrato**.

Il distacco presso Ministeri, in particolare, quello della Giustizia nonché presso la Presidenza della Repubblica; presso la Presidenza del Consiglio; presso le Commissioni della Camera e del Senato, etc...

La possibilità per il Magistrato di operare nello stesso Tribunale ove esercitano la professione forense anche suoi parenti ed il consorte magistrato oppure appartenente alla Polizia di Stato, all'arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza etc.. .

La relazione parere del Magistrato sulle attitudini e capacità dell'aspirante esperto presso il Tribunale dei Minori.

Devo aggiungere, per completezza e per i più giovani , che nel 1987, a seguito di un giusto tornado popolare di cui si fece promotore e gestore l'allora partito radicale, un manipolo di coraggiosi, il

popolo italiano, con il referendum, chiese al legislatore di stabilire la responsabilità – personale ovviamente – del Magistrato giudicante /inquirente .

La risposta si ebbe con le due leggi n.117 del 13/4/1988 e n.420 del 2/12/98 che **impudentemente disattesero** la espressa volontà del popolo. Impudentemente perché, qualcuno disse, il popolo è un gregge. Fortunamente non è così.

Dando, quindi, per scontato che l'ordinamento giudiziario sia ormai stato letto – *prosegue l'interventore* - anche se non in modo approfondito e che quindi si sa di cosa parliamo e parleremo, nei termini e limiti di cui alla legge “rivoluzionaria”, elenco, in modo sintetico, gli argomenti/ domande con relativa legge o norma.

Ho tracciato un filo rosso che lega le norme volute, non si può parlare di imposizione, dal sindacato dei magistrati, conosciuto come associazione nazionale dei magistrati – ANM, alla quale hanno aderito associazioni minori, tutte politicamente e fortemente connotate. Tutte le associazioni però, inalberano una bandiera – neutra nel colore- su cui è scritto: **MAGISTRATO INDIPENDENTE**.

Ogni legge o norma che regolamenti la loro prestazione, per così dire, professionale, laddove non gradita, ancorchè su questioni pratiche del tutto marginali e forse solo fastidiose, ha visto e vede, l'insorgenza furibonda e minacciosa del sindacato che subito inalbera il suggestivo vessillo dell'indipendenza del magistrato. Anche una virgola, se non concordata, può costituire attentato alla indipendenza.

Una legge, poi, **che rimoduli le guarentigie, responsabilità, produttività, status, stipendi, indennità** etc..., comporta, oltre la reazione dell'ANM, negli ultimi tempi, anche quella del Consiglio Superiore della Magistratura, per le sue competenze istituzionali.

Ex lege è previsto soltanto un parere consultivo del C.S.M. su materie che, strettamente, investono lo svolgersi dell'attività del magistrato. E però gli Italiani sanno che il governo, in diverse occasioni, si è visto notificare il non richiesto parere dell'ANM anche per profili di costituzionalità, profilo che viene agitato ormai sempre più spesso.

Il filo rosso ha un inizio, ma non se ne intravede la fine. Ogni norma, offensiva o difensiva, è coordinata ed è interdipendente da ogni altra. Così vanno lette.

Le due leggi n.117 e 420 tutelano, quasi del tutto, il Magistrato allorquando presta la sua attività professionale. Ho detto quasi del tutto, perché, nonostante l'attenzione e l'impegno del sindacato ANM, alcune fessure erano rimaste nel sistema difensivo . Dovevano essere dunque chiuse e nel più breve tempo possibile. La riforma dell'ordinamento giudiziario dei Ministri Mastella e Scotti, governo Prodi (2006-2008), è stata massiccia in questo senso . Per capirlo basta seguire il filo rosso e così, senza ulteriore indugio, vado ad elencare *scrive l'ingegnere* quelli che ritengo siano gli argomenti /domande da dibattere, richiamando la relativa normativa che si rinviene sul sito www.cameradigiustizia.com.

Capitolo V

Argomento n.1

Una domanda inoltrata al tribunale. Un fatto. Prove che lo attestano o lo negano (normalmente testimoniali o documentali). Ciascun difensore invoca le norme della fattispecie astratta da applicare al caso concreto nonché le norme processuali. Quindi un diritto non solo deve esistere, ma va anche saputo azionare in un giudizio. Di qui il bravo avvocato, di qui la sua professionalità. Ben più essenziale, la terzietà del giudice. Terzietà significa, semplicemente, essere terzo tra i contendenti. Al di sopra di ogni parte, senza partigianeria. Indipendente significa che deve rigettare pressioni politiche oppure raccomandazioni per privilegiare una parte. Da chiunque provengano . Il magistrato deve agire e pronunciare soltanto secondo diritto: art. 12 preleggi; artt. 50,51, 112,113 codice di procedura civile. Sembrerebbe tutto facile. Non è così. Seguendo il filo rosso lo si capisce. I gradi di giudizio in Italia sono tre: Tribunale, Appello, Cassazione, e poi (di fatto il quarto) revisione/revocazione e che costituiscono il grande pozzo della giurisprudenza cui attingere. Il cittadino è, dunque, al riparo. **Non è così** .

Argomento n.2

Il Magistrato è pur sempre un essere umano con le sue forze, ma anche con le sue debolezze, che vive nella società, e, quindi, con relazioni amicali, sentimentali, parentali, politiche, con aspettativa di carriera e di un futuro lavorativo dopo la pensione; tutte cose che costituiscono tentazioni possibili, perché umane.

Queste tentazioni, spesso, sono irresistibili e travestite per come si presentano nella vita del Magistrato, il quale, quindi, può esserne vittima inconsapevole e, dunque, va difeso, *chiudendo ogni fessura nei solidi muri eretti contro gli antidemocratici.*

E così, per avere una visione di insieme, **partendo, appunto, dall'art. 12 (interpretazione)** delle preleggi, che alcune sentenze di merito di legittimità e di costituzionalità hanno ritenuto trattarsi solo di disposizione ordinatoria **non perentoria, quindi non vincolante, e su questo punto si richiama l'attenzione, giungiamo al comma 2 dell'art. 2 della legge 23.2.06 n.109 governo Berlusconi** quale modificato, **poi, dal governo Prodi con L. 24.10.2006 n.269.** Con queste leggi viene regolamentata **la responsabilità disciplinare dei magistrati** quando sono nell'esercizio delle loro funzioni e quando non lo sono. Quindi, anche nella vita privata. **Una severità apparente.** Di fatto difficilissima a realizzarsi. Trascrivo il comma 2 "Fermo quanto previsto, ...omissis... **l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare .**

Capitolo VI

Argomento n.3

Essendomi ormai avventurato nella piccola e impenetrabile foresta della normativa sulla responsabilità disciplinare, riesco – dopo attente riletture – a capire che:

Secondo l'art. 1 Il Magistrato deve essere, nell'esercizio delle sue funzioni, **imparziale, corretto,**

laborioso, equilibrato, riservato, e deve rispettare la dignità della persona . Se tanto non fa, **non vi è alcuna sanzione**. Però, se produce danno o vantaggio ad una delle parti in giudizio *cioè favorisce una parte, di fatto facendole vincere la causa*, incorre nella sanzione: minima **la censura**

E l'art. 2/1B) Il Magistrato non può svolgere la sua attività in un tribunale /Corte di Appello in cui opera , come legale, un suo parente : figlio, nipote diretto o ex coniuge, convivente etc... oppure in cui un suo parente lavora come magistrato o appartenente alle forze dell'ordine. Epperò tali incompatibilità sono, difatto, difficilissime da inquadrare. **Le maglie sono state allargate da numerose deroghe che vanificano il divieto enunciato**. Sanzione: **la censura** (*è soltanto una nota di biasimo*)

E l'art. 2/ 1C) Laddove il Magistrato non si astiene nel caso che una delle parti in causa sia un suo parente, sanzione: minimo **la censura**

E l'art. 2/1D) Laddove il Magistrato sia abitualmente oppure gravemente scorretto verso le parti, difensori, testimoni, collaboratori, altri magistrati sanzione: minima **la censura**

E l'art. 2/ 1E) Laddove un Magistrato raccomandi all'altro magistrato incaricato una parte in causa al fine di farle vincere la causa – *è da presumersi* – e quindi privilegiarla con un miglior trattamento in sede processuale, sanzione: **la censura fino alla sanzione dell'incapacità a ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi se colui che interferisce è presidente della sezione o dirigente. Tanto** (*si richiama l'attenzione*) **solo se l'interferenza è grave o ripetuta.**

E l'art. 2/1F) Laddove il Magistrato che ha ricevuto la raccomandazione non la denunci al capo dell'ufficio, sanzione: minimo **la censura**

E l'art. 2/1 G e M) laddove il Magistrato violi una legge o una norma per sua ignoranza o negligenza inescusabile. oppure travisi il fatto (*cioè non ne comprende i termini*), sanzione: **censura**. *Però la negligenza semplice non è punita. Il grado di negligenza non è tipizzato.*

E l'art. 2 /1 L) Laddove il Magistrato emetta un provvedimento privo di motivazione effettiva, sanzione: **nessuna**

E l'art. 2/1M) Laddove il Magistrato emetta un provvedimento, non consentito da alcuna legge/norma nella fattispecie trattata, sanzione **minima la censura purchè (attenzione) vi sia stata a) negligenza grave ed inescusabile – (la negligenza semplice non è punibile) b) che vi è stata, conseguentemente, lesione di diritti personali o di diritti patrimoniali che, però, devono essere rilevanti (non viene indicato il parametro della rilevanza).**

E l'art. 2/1P) Laddove il Magistrato compia, con ritardo ingiustificato, il compimento di atti, e che non si ecceda il triplo dei termini previsti dalla legge, **non è grave (non vi sono parametri) e quindi alcuna sanzione.** Eccedendo il triplo, sanzione non inferiore alla **censura** .

E l'art. 2 / UV) Laddove il Magistrato, anche per negligenza (**semplice o grave?**) divulghi atti istruttori riservati, o non mantenga un comportamento - riservato (*dove inizia o termina la riservatezza?*) **-tanto, costituisce illecito disciplinare, ma solo quando il fatto commesso è idoneo (non vi sono parametri) a ledere indebitamente i diritti altrui, sanzione: minimo la censura.**

E l'art. 2/1aa) Laddove il Magistrato **solleciti i massmedia** a parlare della sua attività professionale o costituisca taluni canali informativi privilegiati, sanzione: **nessuna**

E l'art. 2/1cc) Laddove il Magistrato **emetta intenzionalmente** provvedimenti equivoci e contraddittori tra motivazione e dispositivo (*cioè la decisione*), sanzione: **nessuna**

E l'art. 2/1dd) Laddove il dirigente /presidente non comunichi agli organi competenti il fatto a lui noto commesso dal Magistrato che può costituire illecito disciplinare, sanzione: **nessuna**

E l'art. 2/1ee) Laddove il Magistrato dirigente non comunichi agli organi competenti **le situazioni di incompatibilità** - (art. 18 e 19) - in cui versi il magistrato **ovvero nel caso di debolezza di mente o sopravvenuta infermità o grave inattitudine, sanzione: nessuna**

E l'art. 2/1gg) Laddove un magistrato **emetta un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dai casi consentiti**, sanzione: **nessuna**. Qualora (*attenzione*) sia conseguenza di negligenza **grave (senza parametri) ed inescusabile (attenzione due condizioni: gravità e inescusabilità)** sanzione: **censura**.

E l'art. 2/2) L'attività di interpretazione di norme di diritto e valutazione del fatto e delle prove *(attenzione)* **non dà luogo a responsabilità disciplinare.**

In relazione, poi, agli illeciti disciplinari commessi nella vita privata

Secondo l'art. 3/1A) Allorquando il Magistrato **abusa del fatto di essere magistrato** onde conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri, sanzione: **censura** . **Nei casi più gravi** *(senza parametri)* **la sanzione può essere la perdita dell'anzianità però da 3 mesi fino a 2 anni.**

E l'art. 3/1B) Allorquando il Magistrato **frequenta privatamente una persona sottoposta al suo operato** o persona che gli **consta essere delinquente** abituale, professionale o per tendenza, o, addirittura, **sia con questi in rapporto d'affari**, sanzione: **Perdita anzianità da 3 mesi a due anni** .

E l'art. 3/1C) Allorquando il Magistrato assuma incarichi extragiudiziari senza l'autorizzazione del CSM, sanzione: **Se non grave** *(attenzione)*, **censura**, **se particolarmente grave**, **sospensione dalle funzioni – da 3 mesi a due anni**

E l'art. 3/1D) Allorquando il Magistrato **svolga privatamente attività incompatibili** con la funzione di magistrato ad esempio **attività imprenditoriale, professionale, amministratore di società etc...**oppure attività che, **in concreto, (attenzione)** **rendono difficile lo svolgimento** della sua attività di Magistrato, *(attenzione)* sanzione: **nessuna**

E l'art. 3/1E) *Allorquando il Mgaistrato ottiene, anche in via indiretta, prestiti di danaro, agevolazioni da persone sottoposte a giudizio penale o civile innanzi a magistrati dell'ufficio giudiziario ove egli lavora o nel distretto della Corte di Appello ove esercita, oppure ottiene, dai difensori, le suddette agevolazioni o prestiti a condizioni di eccezionale favore ad esempio un mutuo con tassi di interessi minimi fuori mercato o con dilazioni di pagamento senza interessi etc o anche lo ottiene da parti offese (vittime) o testimoni, o da altri coinvolti nelle procedure,* sanzione: **rimozione**

E l'art. 3/1F) Allorquando il Magistrato manifesta pubblicamente dissenso o consenso in ordine a cause pendenti, in modo idoneo a condizionarne la decisione, sanzione: **nessuna**

E l'art. 3/1G) Allorquando il Magistrato sia iscritto (*attenzione*) ad associazione segreta . Sanzione: **nessuna**

E l'art.3/1H) Allorquando il Magistrato **sia iscritto a partito politico oppure vi partecipi** (*attenzione*) **sistematicamente e continuamente oppure** (*attenzione*) **partecipi alle attività di soggetti imprenditori o finanziari** e tale partecipazione può condizionare (*senza parametri*) l'esercizio delle sue funzioni di magistrato o comprometterne l'immagine, sanzione: **nessuna**

E l'art. 3/1I) Allorquando il Magistrato utilizzando (*attenzione*) tale sua qualità, attuando modalità idonee, condizioni l'esercizio di funzioni previste dalla costituzione, sanzione: **nessuna**

E l'art. 3 bis) Epperò, **allorquando il Magistrato compia un fatto illecito, se questo fatto è di scarsa rilevanza** (*attenzione - Attenzione*), **non viene considerato illecito per cui nessuna sanzione.**

Capitolo VII

Argomento n.4

In relazione alle sanzioni da applicare, da parte del CSM, per gli illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni e per quelli commessi nella vita privata, si deve dedurre **che solo per alcuni illeciti, così come tipizzati dalla legge** (Berlusconi 23.2.06 n.109 e 24.10.2006 n.269 (Prodi) **trovano una sanzione . Altri no!**

Benvero, ampia discrezionalità , **evidentemente a tutela dell'autonomia e dell'indipendenza**, viene data al C.S.M.(quest'organo è espresso, lo si ricorda, dalle correnti/associazioni, variamente politicizzate).

Le sanzioni sono, in ordine crescente, A) **L'ammonimento:** semplice richiamo al rispetto delle regole; B) **la censura:** nota di biasimo; C) **la perdita dell'anzianità ai limitati fini economici e di carriera è prevista solo da** tre mesi a due anni (vedi art. 12 e 5 diversità); D) **l'incapacità**

temporanea ad assumere incarico direttivo o semidirettivo allorquando, quale dirigente d'ufficio o Presidente della Sezione, interferisce (*la famosa raccomandazione*) nell'attività di altro Magistrato; E) **sospensione dalla funzione** da 3 mesi a due anni allorquando il Magistrato accetti e svolga incarichi vietati dalla legge ovvero non abbia inoltrato richiesta e ottenuto l'autorizzazione, **sempre (attenzione) ricorrendone la gravità (senza parametri); F) rimozione.**

In ipotesi di condanna **per più illeciti insieme** si applica **la sanzione meno grave se compatibile.**

La rimozione, cioè il licenziamento, è dunque previsto, ma sussiste valutazione molto discrezionale sulla gravità e, solo e soltanto per i fatti previsti dall'art. 3 comma 1 lettera e, e cioè quando attiene a prestiti di danaro e agevolazioni di eccezionale favore direttamente o indirettamente dalle parti, nei processi civili e penali che si svolgono nell'ufficio giudiziario cui appartiene o che comunque si trovino nel distretto della Sua Corte di Appello (*e così, implicitamente ed esplicitamente, si prevede la raccomandazione. Un giudice raccomanda. Altro Giudice accetta*).

Riepilogando:

- 1) Vi è una elencazione (sul sito www.cameradigiustizia.com) di fatti qualificati illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni (art. 2) **ma non quando il fatto è di scarsa rilevanza;**
- 2) Vi è una elencazione di fatti qualificati illeciti disciplinari nella vita privata (art. 3) con la premessa che **non è illecito laddove il fatto stesso sia di scarsa rilevanza.**
- 3) Vi è una elencazione di fatti qualificati illeciti disciplinari conseguenti a reato accertato (art. 4).
- 4) Vi è una elencazione esplicativa (art. 5) delle sanzioni
- 5) Per alcuni fatti illeciti commessi nella vita privata, pur essendo elencati e quindi tipizzati, **non vengono previste sanzioni (art. 12)**
- 6) Nell'elencazione (sempre nell'art. 12) delle sanzioni **soltanto alcune di queste sono correlate a quei fatti quali elencati e commessi nell'esercizio e privatamente.** Benvero, per

alcuni fatti, in ambedue le ipotesi, in servizio e privatamente, **non sono previste sanzioni**.

Inoltre **alcune sanzioni prevedono ipotesi di illeciti non tipizzati**.

La confusione che ne deriva dilata conseguentemente la discrezionalità già ampia concessa, (per la valutazione della gravità e delle prescrizioni) al CSM sia nell'incolpazione sia nella decisione. Ma anche nell'accusa, da chiunque esercitata /promossa.

In relazione alla macchinosa procedura da svolgere laddove si voglia sanzionare un magistrato per i suoi comportamenti è previsto che :

- 1) l'azione disciplinare è **promossa dal Ministro della Giustizia e dal procuratore generale** presso la Corte di Cassazione **entro un anno dalla notizia la quale può provenire solo dal CSM, dai consigli Giudiziari, dai dirigenti dagli uffici, dai Presidenti di Sezione, dai Presidenti di Collegio nonché dai procuratori aggiunti.**
- 2) **La denuncia** (Attenzione-attenzione-attenzione.Denuncia, non esposto) **deve essere circostanziata** cioè deve contenere **tutti gli elementi costitutivi di una fattispecie disciplinare** nell'esercizio e privatamente (si richiama *la variopinta adattabile, flessibile, articolazione*)
- 3) In ogni caso non può essere promossa **decorsi dieci anni** dal compimento del fatto.
- 4) L'inizio dell'azione **deve essere subito comunicata al Magistrato incolpato** come pure ogni ulteriore contestazione, altrimenti ogni atto è **nullo**. Il Procuratore generale **deve** depositare le sue richieste entro **due anni** dall'avvio ed il CSM entro due **anni deve pronunciarsi**.
- 5) La sentenza della Sezione disciplinare del CSM è ricorribile in Cassazione ed in caso di suo annullamento, **entro un anno** ci deve essere la pronuncia del giudizio di rinvio. **Attenzione – Attenzione, l'inosservanza di detti termini estingue il procedimento .**
- 6) Il P.M, cioè il procuratore generale, è colui che, ricevuta la notizia, indaga e **procede all'archiviazione** nelle seguenti ipotesi a) **se il fatto non è rilevante (art. 3bis)**; b) **se la denuncia non è circostanziata**; c) **se il fatto non rientra nelle ipotesi di cui alle lettere 2,3 e 4**

- 7) il PM, laddove ritenesse di non archiviare, formula al CSM le sue richieste e chiede fissarsi la discussione. Di tutto viene informato l'incolpato.
- 8) L'udienza dibattimentale della sezione disciplinare del CSM è Pubblica però (*attenzione, attenzione*), per la credibilità della funzione giudiziaria e dei diritti dei terzi, può **disporsi che si proceda a porte chiuse** e, quindi, sentito il magistrato incolpato, delibera in camera di consiglio e provvede con : 8a) sentenza di condanna con relativa sanzione; oppure 8b) rigetta la richiesta del P.G.
- 9) **Sia** il Magistrato incolpato, **sia** il Ministro della Giustizia **sia** il procuratore generale possono impugnare, innanzi alla Corte di Cassazione, i provvedimenti cautelari o la sentenza della sezione disciplinare. **La Corte a sezioni unite** entro sei mesi decide.
- 10) L'incolpato, però, può sempre, poi, (*attenzione*) ricorrere al TAR **in prima istanza** ed in **appello** al Consiglio di Stato.
- 11) Il Magistrato condannato poi, in ogni tempo, può chiedere **la revisione delle sentenze** irrevocabili. **Tanto anche dai suoi congiunti laddove deceduto** .

Capitolo VIII

Argomento n. 5

Sempre seguendo il filo rosso (è *il timoniere cioè l'ingegnere che parla*) si perviene **alla legge** (*altra impenetrabile piccola foresta*) sulle garanzie (guarentigie) del Magistrato quale rimaneggiata **prima** dal governo Berlusconi e **poi** dal governo Prodi, dall'**art. 1** si apprende che il Magistrato **non può essere privato** dello stipendio, della funzione, collocato in aspettativa, in disponibilità, a riposo, destinato ad altra sede o ad altra funzione se non in base ad un deliberato del CSM, che applica l'ordinamento giudiziario . Sempre secondo la legge sulle guarentigie (*garanzie a tutela per il Magistrato*), **l'art. 2** dispone che il magistrato, giudice o sostituto

procuratore della Repubblica, può essere destinato ad altra sede o ad altra funzione *solo e soltanto con il suo consenso* a meno che, per qualsiasi causa, indipendentemente dalla colpa, non possa svolgere le sue funzioni **con piena indipendenza e imparzialità**.

Dall'art. 3 si apprende che se, per qualsiasi *infermità permanente o per sopravvenuta inettitudine*, il Magistrato non lavori convenientemente **ed efficacemente**, è **dispensato dal servizio (dal Ministro della Giustizia) previo parere del CSM**. Però (*ecco la deroga*) se tali due (*congiunte*) condizioni, (*attenzione – attenzione*) sopravvenute consentano al Magistrato un'attività amministrativa, *su sua domanda*, può trovare collocazione lavorativa presso il Ministero della Giustizia con decreto del Ministro di Giustizia secondo **modalità e criteri di comparazione** definiti con il Ministro della funzione pubblica ed il Ministro dell'economia delle finanze (*dunque 3 ministeri*) tenuto conto **della gravità** dell'infermità **oppure** della sopravvenuta inettitudine (*qui, condizioni alternative*)

Avuto il decreto, il Magistrato **infermo** oppure **inetto**, *ha la stessa complessiva retribuzione (stipendio + altri assegni/ benefici) oppure addirittura superiore*.

Lasciata la piccola (*ma interessantissima*) foresta delle guarentigie, sempre seguendo il filo rosso, ci inoltriamo nell'altra piccola, ma sempre impenetrabile ugualmente e sempre verde foresta che regola il Consiglio Giudiziario.

Argomento n.6

- 1) Il Consiglio giudiziario cui appartiene il Magistrato, (*si copre l'intero territorio nazionale*) ha le seguenti competenze: a) **parere consultivo** sulle tabelle degli uffici giudicanti, criteri per l'assegnazione degli affari; b) (*attenzione*) **emette pareri per la valutazione professionale**.
- 2) Emette parere **consultivo su richiesta** del CSM, su collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall'impiego, concessioni di titoli onorifici, riammissioni in servizio, di magistrati già in servizio destinati ad altri uffici e/o incarichi.

- 3) Emette parere consultivo, sempre su richiesta del CSM, su materie attinenti la propria competenza.
- 4) Può formulare proposte di programmazione didattica alla scuola superiore della Magistratura
- 5) Del Consiglio Giudiziario fanno parte – (*attenzione- attenzione*) **in numero ridottissimo anche laici** : avvocati e docenti universitari e chi designato dal locale Consiglio Regionale, i quali, però, ***non possono partecipare alle valutazioni di professionalità, congedi, riammissione, collocamenti a riposo; dimissioni; concessioni di titoli onorifici; sulle materie attinenti le competenze proprie; sulle proposte di programmazione didattica. Insomma da queste rilevanti competenze sono esclusi.***

Argomento n.7

Il timoniere, sempre seguendo il suo filo rosso, è approdato

all'art. 13 del R.D. 30.1.1941 n.12 dell'ordinamento giudiziario in virtù del *quale i magistrati sono esenti da qualunque ufficio o servizio pubblico estraneo alle loro funzioni.*

Possono però, essere eletti senatori, deputati, o amministratori gratuiti di istituzioni pubbliche di beneficenza.

Capitolo IX

Argomento n.8

E sempre girovagando in amene, rilassanti campagne che evocano quelle toscane ed ombre, perveniamo prima **all'art. 18** dell'ordinamento giudiziario che stabilisce che i magistrati giudicanti e requirenti non possono lavorare nei Tribunali e Corti di appello ove vi siano loro parenti fino al secondo grado, affini in primo grado, coniuge e convivente, che esercitino la

professione di Avvocato (ma non altre professioni) . Tanto affermato elenca, poi, però una lunghissima serie di deroghe. Dopo perveniamo **all'art. 19** che riguarda l'incompatibilità di sede per rapporti di **parentela o affinità** con Magistrati, ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che ivi lavorano . Anche qui, varie deroghe che, come già detto, vanificano, quasi del tutto, le norme.

Si riporta **l'art. 18** : “ ***Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense***

I magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il convivente, esercitano la professione di avvocato.

La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede è verificata sulla base dei seguenti criteri:

a) rilevanza della professione forense svolta dai soggetti di cui al primo comma avanti all'ufficio di appartenenza del magistrato, tenuto, altresì, conto dello svolgimento continuativo di una porzione minore della professione forense e di eventuali forme di esercizio non individuale dell'attività da parte dei medesimi soggetti;

b) dimensione del predetto ufficio, con particolare riferimento alla organizzazione tabellare;

c) materia trattata sia dal magistrato che dal professionista, avendo rilievo la distinzione dei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto del lavoro e della previdenza, ed ancora, all'interno dei predetti e specie del settore del diritto civile, dei settori di ulteriore specializzazione come risulta, per il magistrato, dalla organizzazione tabellare;

d) Ricorre sempre una situazione di incompatibilità con riguardo ai Tribunali ordinari organizzati in un'unica sezione o alle Procure della Repubblica istituite presso Tribunali strutturati con un'unica sezione, salvo che il magistrato operi esclusivamente in sezione distaccata ed il parente o l'affine non svolga presso tale sezione alcuna attività o viceversa.

I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti e requirenti sono sempre in situazione di incompatibilità di sede ove un parente o affine eserciti la professione forense presso l'ufficio dagli stessi diretto, salvo valutazione caso per caso per i Tribunali ordinari organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale.

Il rapporto di parentela o affinità con un praticante avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, è valutato ai fini dell'articolo 2, comma 2, del R.D. Lgs 31 maggio 1946 n.511, e successive modificazioni, tenuto conto dei criteri di cui al II comma.”.

Si riporta l'art. 19: “Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede

I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al secondo grado, di coniugio o di convivenza, non possono far parte della stessa corte o dello stesso Tribunale o dello stesso ufficio giudiziario.

La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede è verificata sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, secondo comma, per quanto compatibili. I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al terzo grado, di coniugio o di convivenza, non possono mai fare parte dello stesso Tribunale o della stessa Corte organizzati in un'unica sezione ovvero di un Tribunale o di una corte organizzati in un'unica sezione e delle rispettive Procure della Repubblica, salvo che uno dei due magistrati operi esclusivamente in sezione distaccata e l'altro in sede centrale.

I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso, ovvero di coniugio o di convivenza, non possono mai far parte dello stesso collegio giudicante nelle corti e nei tribunali.

I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti o requirenti della stessa sede sono sempre in situazione di incompatibilità , salvo valutazione caso per caso per i Tribunali o le Corti organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale.

Sussiste, altresì, situazione di incompatibilità , da valutare sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, secondo comma, in quanto compatibili, se il magistrato dirigente dell'ufficio è in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado, o di coniugio o convivenza, con magistrato addetto al medesimo ufficio, tra il presidente del Tribunale del capoluogo di distretto ed i giudici addetti al locale Tribunale per i minorenni, tra il Presidente della Corte di appello o il Procuratore generale presso la Corte medesima ed un magistrato addetto rispettivamente, ad un Tribunale o ad una Procura della Repubblica del distretto, ivi compresa la Procura presso il Tribunale per i minorenni. I magistrati non possono appartenere ad uno stesso ufficio giudiziario ove i loro parenti fino la secondo grado, o gli affini in primo grado, svolgono attività di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. La ricorrente in concreto dell'incompatibilità è verificata sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, secondo comma, per quanto compatibili.

Capitolo X

Argomento n.9

E sempre girovagando nell'ordinamento giudiziario si apprende che **l'art. 90** dispone che i Magistrati hanno un periodo annuale di ferie di 45 giorni .

Argomento n.10

E sempre per i riposanti sentieri delle indicate campagne si apprende che **l'art. 196** dell'ordinamento giudiziario dispone che i Magistrati possono essere distaccati con funzioni amministrative presso il Ministero della Giustizia.

Argomento n.11

Il timoniere, quindi, prosegue, conducendoci all'altro capolavoro di ingegneria giuridica e cioè alla legge n.117 del 13.4.88 che venne varata e seguita dal referendum popolare che volle la responsabilità civile dei magistrati ed il risarcimento dei danni da essi cagionati nell'esercizio delle loro funzioni . Tale legge fù poi integrata dopo un anno dalla legge n.420 del 2/12/1988 che intervenne sul piano processuale .

L'art. 2 della n.117 chiarisce subito che : a) deve trattarsi di un danno ingiusto b) che è conseguente a comportamento o atto o provvedimento giudiziario di un Magistrato, (si badi bene), svolto con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni, oppure per diniego di giustizia .Però, si badi sempre, l'avente diritto cioè chi ha subito, può agire solo e soltanto nei confronti dello stato. Mai direttamente nei confronti del Magistrato.

Si badi ancora sempre che in questa norma si rinviene l'esimente (già da noi visitata in sede di interpretazione della legge all'art. 12 delle preleggi e nell'art. 2 comma 2, della legge 23.2.2006 n.109 e 24.10.2006 n. 269 che regolano la responsabilità disciplinare dei magistrati nell'esercizio delle funzioni) che non dà luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.

Questo filo rosso con molta sagacia ha individuato anche gli steccati di riserva. L'ingegnere è preciso e ribadisce che , l'azione è promossa soltanto contro lo Stato e dopo aver esperito tutte le impugnative endoprocessuali possibili e nel rispetto di presupposti, condizioni, ammissibilità e di numerosi termini perentori di decadenza e prescrizioni. E tanto solo per giungere ad un primo giudizio sull'ammissibilità. Insomma un iter da percorrere così irto, da somigliare alla scalata di una montagna. Alta.

La nota rilucente è che il Magistrato non può essere personalmente citato ma egli, se lo ritiene, può intervenire nel procedimento e inoltre la decisione (attenzione – attenzione) non fa stato nell'eventuale procedimento disciplinare e quindi nuova istruttoria e così pure nell'eventualissimo giudizio di rivalsa dello stato, rivalsa che, comunque, non può superare

una somma pari al terzo di una annualità dello stipendio al netto delle trattenute fiscali (anche *se si tratta di danno a più persone sempre un terzo per tutte*). *Questo terzo, poi, viene riscosso dallo Stato mediante prelievi mensili non superiori al quinto dello stipendio.*

Argomento n.12

Caronte (l'ingegnere ci perdonerà) ci traghetta – per una brevissima visita - poi all'art. 2 della legge 13 agosto 1984 n.476 **che consente al Magistrato** congedo straordinario per corsi di dottorato di ricerca per la durata di questo, e, rinunciando egli al danaro della borsa, **continua a godere del trattamento economico, previdenziale e di quiescenza. Il periodo di congedo pur tuttavia è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.**

Argomento n.13

Ci traghetta, dopo, per una breve sosta, **all'art. 53 del Dlgs. N.165 del 30.3.2001 e Dlgs n.35 del 2/2/06 che dispone sugli incarichi extragiudiziari che il Magistrato può accettare solo previa autorizzazione del CSM e sempre che gli incarichi provengano da Università o pubbliche amministrazioni .**

L'elenco dei Magistrati autorizzati (*elenco sempre più folto*) viene pubblicato sul sito internet con tutti gli estremi dell'incarico nonché di quelli precedentemente autorizzati

Argomento n.14

Il timoniere infine, precisando che si era alla fine, per il momento, del viaggio *ci conduce ad un'altra rilassante campagna collinare che evoca quella, stupenda, appagante della Toscana che fa sentire, chi ivi si rifugia, pago di sé e dell'avito censo e, quivi, si apprende che in virtù dell'art. 61 del codice di procedura civile il Giudice può, nel corso del giudizio, farsi assistere da uno o più consulenti tecnici reperiti in un apposito albo tenuto dal Presidente*

del Tribunale. Può – altresì – incaricare, se sorge necessità, esperti laddove non sia in grado di procedere da solo, così come può nominare, occorrendo, custodi, amministrativi, liquidatori, notai ed avvocati per le operazioni di vendite coattive, curatori, tutori, designazione dell'arbitro terzo, etc..

Il Presidente del tribunale vigila (*attenzione- attenzione*) **sulla equa distribuzione degli incarichi** (art. 22 e 23 R.D. 18.12.1941 n.1368 e successive modifiche Disp.Att. proc. civ.).

Epperò (**ecco qua**) secondo la costante conforme giurisprudenza della Suprema Corte, da ultima la sentenza n. 5473 del 12.4.01, le citate norme di scelta del consulente tecnico **hanno natura e finalità direttive** e quindi la scelta dell'ausiliario è riservata all'apprezzamento **discrezionale del Giudice e non è sindacabile in sede di legittimità.**

Conseguentemente i giudici ed i PM danno l'incarico a chi vogliono senza alcun controllo.

Orbene gli incarichi che annualmente, in tutta Italia, vengono conferiti, secondo le statistiche dei giudizi ricavate dal Ministero della Giustizia, **assommano a circa un milione.** Effettuando la media degli importi dei compensi, in difetto, Euro tremila per ciascun incarico, **si arriva a tre miliardi di Euro all'anno. Una buona parte della finanziaria annuale italiana.**

L'altra considerazione è che ogni anno milioni di professionisti, avvicinandosi, così lavorano e conseguentemente i Giudici, i Procuratori della Repubblica etc sono una formidabile fonte di lavoro.

“Continua”